

## **IL SISTEMA DI DOVUTA DILIGENZA** (estratto della DGR n. 1456/2014)

### **Il Reg. UE n. 995/2010**

Il 3 marzo del 2013 è entrato in vigore il Regolamento UE n. 995/2010, denominato European Timber Regulation (EUTR), il quale stabilisce una serie di obblighi per i soggetti che introducono e/o commercializzano legno e prodotti da esso derivati sul mercato europeo. Esso mira, infatti, a contrastare il commercio di legname e dei prodotti del legno, inclusa la carta, di provenienza illegale, proibendone l'immissione e la commercializzazione sul mercato europeo. Con il D. Lgs. n. 178/2014 vengono invece definite le sanzioni, in vigore dal 25 dicembre 2014, per chi non rispetta gli obblighi previsti dal Regolamento.

Il concetto di illegalità riguarda tutte le fasi, dalla raccolta al trasporto, dall'acquisto alla vendita di quei prodotti per i quali si rileva una violazione delle leggi nazionali e/o internazionali.

Il provvedimento, noto anche come Due Diligence (Dovuta Diligenza, DD), investe dunque tutta la filiera del legno e interessa in particolare due tipologie di soggetti:

- Operatore: persona fisica o giuridica che, nell'ambito di un'attività commerciale, immette per primo il legno e prodotti da esso derivati all'interno del mercato europeo (proprietari boschivi, imprese di utilizzazione, importatori);
- Commerciante: persona fisica o giuridica che vende o acquista legno e prodotti da esso derivati già immessi sul mercato interno (imprese di prima e seconda lavorazione, imprese di trasformazione e cartiere).

Mentre per il Commerciante il Regolamento ha un impatto più limitato, che consiste essenzialmente nell'obbligo della tracciabilità, ovvero conservare le informazioni sull'acquisto e la vendita del legno e dei prodotti da esso derivati, la maggior parte delle prescrizioni previste riguardano l'Operatore. Questi, infatti, deve dotarsi di un Sistema di Dovuta Diligenza, basato sul reperimento delle informazioni sui materiali legnosi che vuole immettere sul mercato, sulla valutazione del rischio di una loro provenienza illegale e se necessario sul ricorso ad una serie di misure per attenuare tale rischio.

L'ambito di applicazione del Regolamento è dettagliato nell'Allegato I al regolamento medesimo e comprende una vasta gamma di prodotti legnosi che vengono immessi sul mercato, a prescindere dalla loro origine (bosco, arboricoltura da legno, pioppicoltura, ecc..).

Il Regolamento non si applica, invece, nel caso di:

1. materiale legnoso usato direttamente da chi lo ha raccolto, senza che questo sia immesso sul mercato (esempio: uso familiare, autoconsumo);
2. alberi "in piedi", in genere (esempio: proprietario forestale che vende il lotto in piedi);
3. piante in piedi, il cui legno, dopo il taglio, viene smaltito come rifiuto senza essere immesso sul mercato (esempio: verde urbano);
4. imprese che tagliano per conto di altri senza essere coinvolti nella fase di commercializzazione (esempio: contoterzisti);
5. acquirente finale, ovvero colui che acquista per ultimo i prodotti legnosi per il proprio personale utilizzo, senza rivenderli ad altri soggetti (resta cioè al di fuori di qualsiasi attività commerciale).

L'autorità competente per l'applicazione del Regolamento n. 995/2010 in Italia è il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, che si avvale del Corpo Forestale dello Stato per le attività di verifica e controllo.

Il Regolamento, inoltre, trova un supporto molto importante negli schemi di certificazione della Gestione Forestale Sostenibile (GFS) e della Catena di Custodia (CoC) del PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes) e del FSC (Forest Stewardship Council), entrambi schemi ben noti a chi opera nel settore foresta-legno. Questi schemi, infatti, pur essendo ad adozione volontaria, superano i requisiti imposti dal Regolamento e consentono di garantire che una determinata proprietà forestale sia gestita in modo conforme a dei requisiti di sostenibilità e tutela ambientale e che il legno da essa derivato o presente in un certo prodotto provenga da fonti conosciute e controllate.

### **Obblighi previsti**

- a) Operatori:

Obbligo di osservanza della Dovuta Diligenza (DD), cioè di un sistema di garanzia sull'origine del legname composto da tre elementi fondamentali, secondo quanto previsto all'art. 6 del Regolamento: informazioni, procedure di valutazione del rischio e procedure di attenuazione del rischio.

b) **Commercianti:**

Obbligo di tracciabilità della merce a monte e a valle, ovvero del mantenimento di un registro con il nome dei fornitori e dei clienti. Il commerciante deve essere in grado di identificare l'operatore o il commerciante che gli ha fornito il legno o i prodotti da esso derivati e successivamente i soggetti a cui egli ha fornito il legno o prodotti da esso derivati.

Quasi tutte le aziende conservano già questo tipo di documentazione, pertanto non sarà necessario introdurre misure integrative per essere conformi al suddetto requisito.

La documentazione dovrà essere conservata per almeno 5 anni e solo fino all'ultimo punto di vendita all'interno delle operazioni di commercializzazione. Non sono necessarie le informazioni sulle vendite ai consumatori finali.

### **Obblighi per i proprietari boschivi**

Come già accennato al punto 2) del precedente paragrafo, il proprietario boschivo che vende lotti in piedi a ditte di utilizzazione boschive non è soggetto all'EUTR, in quanto l'operatore, cioè colui che immette per primo legname sul mercato, è in questo caso la ditta di utilizzazione. In questo specifico caso, dunque, il proprietario boschivo non è tenuto ad adottare alcun sistema di Dovuta Diligenza.

Ugualmente accade nel caso in cui il proprietario boschivo venda il lotto in piedi ad una segheria e la ditta di utilizzazione esegua i lavori come contoterzista della segheria. In questo caso l'operatore è ovviamente la segheria e nessun obbligo ricade sia sul proprietario che sulla ditta di utilizzazione.

Diversa è la situazione in cui il proprietario forestale utilizza direttamente il bosco, con proprie maestranze e vende direttamente il legname all'imposto (a bordo strada) ad un determinato cliente. In quest'ultimo caso il proprietario si configura come operatore ed è tenuto ad adottare un sistema di Dovuta Diligenza.

### **Il Sistema di Dovuta Diligenza**

Il sistema di Dovuta Diligenza previsto dal Reg. n. 995/2010 si compone dei seguenti tre elementi fondamentali:

**A) accesso alle informazioni;**

**B) procedure di valutazione del rischio;**

**C) procedure di mitigazione del rischio, nel caso di rischio "non trascurabile".**

#### **A. Accesso alle informazioni**

Le informazioni che l'operatore è tenuto a fornire comprendono:

1. Una descrizione che comprenda la denominazione commerciale e il tipo di prodotto, nonché il nome scientifico completo della specie. Per i proprietari boschivi i documenti che riportano tali informazioni sono generalmente il progetto di taglio, i documenti di gara e le lettere di aggiudicazione della vendita.
2. Paese di raccolta e se del caso la regione sub-nazionale.
3. La quantità, espressa in volume, peso o numero di unità.
4. Il nominativo e l'indirizzo del fornitore (ad esempio il nome del proprietario del bosco che ha effettuato la vendita in piedi).
5. Il nominativo e l'indirizzo del commerciante al quale è stato venduto il materiale.
6. Documenti o informazioni di altro tipo comprovanti la conformità del legno e prodotti da esso derivati alla legislazione applicabile.

La certificazione di Gestione Forestale Sostenibile e di Catena di Custodia sono validi strumenti per dimostrare che il legno e i prodotti da esso derivati provengono da fonti sicure in quanto soddisfano i requisiti di uno standard che prevede la tracciabilità e un'attestazione di legalità.

#### **B. Procedure di valutazione del rischio**

Come secondo aspetto, il Regolamento richiede che l'operatore adotti alcune procedure in grado di permettergli di analizzare e valutare il rischio che il legno sia di provenienza illegale. Tali procedure devono includere:

1. La valutazione della conformità alla normativa vigente, che può comportare la certificazione o la verifica da parte di terzi.
2. La verifica se le specie legnose utilizzate sono a rischio di raccolta illegale, in virtù del paese di origine o del pregio del legname ricavabile.
3. La verifica se nel paese di origine del legname vi sono rischi di pratiche di produzione del legno illegali; ciò può avvenire tramite la verifica del livello di percezione della corruzione del Paese in esame (si vedano ad esempio gli indici pubblicati annualmente dalla ONG Transparency International).
4. La verifica se il paese di origine del legname è soggetto a specifiche sanzioni internazionali dell'ONU o dell'UE.
5. La valutazione della complessità della catena di approvvigionamento.

### **C. Attenuazione del rischio**

Nel caso in cui il rischio individuato non sia trascurabile, il terzo elemento del sistema di Dovuta Diligenza richiede all'operatore l'adozione di procedure di riduzione del rischio.

Queste consistono in un insieme di misure e procedimenti adeguati e proporzionati per minimizzare efficacemente il rischio e possono prevedere la richiesta di informazioni supplementari o documenti integrativi e/o la verifica in loco.

Nei casi estremi si può arrivare a decidere di individuare fonti alternative di approvvigionamento del prodotto, in quanto non si riesce ad acquisire un livello minimo adeguato di informazioni.